



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale

N. 64 Registro deliberazioni

N.....di Prot.

Seduta di convocazione. Il giorno 09/09/2014 alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

GIANLUIGI FARIOLI

Sindaco

e dai Consiglieri Comunali:

1	GENONI PAOLO	9	ROSANNA UMBERTO MARCO	17	CIRIGLIANO MARCO
2	CORNACCHIA DIEGO	10	PINCIROLI LIVIO	18	PICCO BELLAZZI WALTER
3	SALOMI ENRICO	11	SPERONI FRANCESCO ENRICO	19	VERGA ANGELO
4	RIVA ALBERTO	12	ROGORA MASSIMO	20	MARIANI VALERIO GIOVANNI
5	CASTIGLIONI FRANCO	13	TOVAGLIERI ISABELLA	21	BERUTTI LUCIA CINZIA
6	CHIESA ALESSANDRO	14	ALBERTINI MARCO	22	VITA SALVATORE
7	LATTUADA FRANCESCO	15	UNFER ADRIANO	23	TOSI MARTA MARIA
8	CICERO PAOLO	16	CATALANO IVAN	24	ROSSI GIAN PIETRO

Risultano assenti: SPERONI FRANCESCO ENRICO, PINCIROLI LIVIO, TOSI MARTA MARIA , CATALANO IVAN, UNFER ADRIANO.

Sono pertanto presenti 20 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori: FANTINATI CLAUDIO , AZZIMONTI IVO, GIAMPIERO REGUZZONI, REGUZZONI MARIA PAOLA, ARMIRAGLIO ALBERTO, CISLAGHI MARIO.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ANDOLINA GIACOMO.

Il Sig. CORNACCHIA DIEGO - nella qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto 11 dell'o.d.g. avente per

O G G E T T O:

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II).I.E.

Deliberazione n. 64

OGGETTO: approvazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).Immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all' art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all' art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.Lgs. n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d' intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall' entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;
- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che: "*nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006:...* b) *in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997* ovvero si continuano ad

applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

- lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 22/97);

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 327 del 23.11.1992 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;
- la Corte di Cassazione, con sentenze del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13 giugno 2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere legittima l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità;
- il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, quindi i comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati e la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini con l’obbligo del pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che essi utilizzino il servizio medesimo, purché ne abbiano la possibilità (Cass. Sez. Tributaria, Sent. n. 17381 del 23 luglio 2010);
- l’art. 1 ai commi 641 e segg. della legge 147/2013, ha introdotto la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; e che la stessa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- all’indomani dell’entrata in vigore della legge 147/2013 è risultato evidente un conflitto interno di norme e in particolare tra il comma 649 dell’articolo 1 e il successivo comma

661, disponendo il primo per la potestà regolamentare dei comuni di stabilire delle riduzioni tariffarie della parte variabile "proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero" e il secondo per l'esenzione dal tributo "in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero."

DATO ATTO che il decreto legge n. 16/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014 e in vigore dalla stessa data, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 649, pertanto rimane vigente il comma 661, fatte salve eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della normativa vigente, e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, provvedere ad individuare i rifiuti speciali non pericolosi, secondo caratteristiche qualitative e quantitative, che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.I., oltre che della quota fissa;

CONSIDERATO inoltre che:

- i rifiuti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato e nei limiti quantitativi ivi indicati sono assimilabili agli urbani, con la conseguenza che ove si superino i limiti quantitativi indicati nell'allegato (allegato B), i rifiuti non sono considerati assimilabili e pertanto sono sottratti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con conseguente obbligo per i produttori di procedere autonomamente.
- per i rifiuti non assimilabili agli urbani qualitativamente e quantitativamente, i produttori degli stessi si possono rivolgere a smaltitori professionali;
- sulla base di quanto previsto dal comma 661 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, anche in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge n. 16/2014 al comma 649 della medesima legge, dovrà essere attentamente valutato nell'ambito del piano finanziario l'impatto che l'esenzione ivi disposta avrà sulla copertura dei costi del servizio;

RITENUTO che secondo gli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza dei precedenti regimi tariffari, l'assimilazione deve essere quali-quantitativa, in quanto bilanciata sulle effettive capacità di gestione da parte del servizio pubblico, e che solo ai fini dell'esenzione è

prevista la facoltà del produttore di rifiuti di indicare la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che abbia avviato allo smaltimento autonomo.

ATTESO che:

- nella definizione della proposta di criteri di assimilabilità della presente delibera si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:
 - a) sussista l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto congiuntamente ai limiti quantitativi ivi indicati;
 - b) il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'Allegato A" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al servizio pubblico non comporti scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - c) sussista la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

VISTO in particolare l'elenco di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani contenuto al punto 1.1.1. lett. a) della Delibera interministeriale 27 luglio 1984;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare programmazione, affari generali, società partecipate, consorzi, bilancio, personale, innovazioni tecnologiche, patrimonio congiunta con la Commissione consiliare territorio, ambiente, urbanistica, edilizia privata, aziende attività economiche e commercio, industria ed artigianato, lavoro nella seduta del 3 settembre 2014;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a) ed e) del D.Lgs. n. 267/00;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con i seguenti risultati della votazione espressa con il voto elettronico:

Presenti e votanti 20 consiglieri

voti favorevoli:13

voti contrari5: Vita, Mariani, Picco Bellazzi, Berutti, Verga.

astenuti 2: Rossi, Cirigliano

DELIBERA

- 1) di procedere, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) assimilazione per qualità e quantità:
 - è consentita esclusivamente per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e ricompresi nell'elenco di cui all'”**Allegato A**” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati da sostanze pericolose ;
 - è consentita purché:
 - (i) sussista l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - (ii) il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - (iii)sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;
 - è consentita solo per i rifiuti derivanti dalle attività provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione nei limiti quantitativi di cui all'elenco in allegato (**Allegato B**) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e comunque nei limiti quantitativi costituiti dalla capacità dei sacchetti e dei contenitori in dotazione per tali attività nell'organizzazione del sistema di raccolta urbana dei rifiuti;

- i rifiuti che pur appartenendo alle qualità indicate nell'allegato superino i limiti quantitativi di sostenibilità da parte del servizio pubblico, perdono l'assimilazione per l'intero quantitativo.
- 2) di dare mandato ai competenti uffici di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione;
- 3) di trasmettere il presente atto alle società Agesp S.p.A., per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 a seguito di specifica votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to AVV. CORNACCHIA DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ANDOLINA GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.reg. pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Busto Arsizio, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DOTT.SSA DANIELA RE SARTO'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Busto Arsizio, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA DANIELA RE SARTO'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ il per decorrenza dei 10 giorni cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- il 9/9/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DOTT.SSA DANIELA RE SARTO'

Deliberazione N. 64/2014

PUBBLICAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, di seguito elencati, sono assimilabili ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei “**CRITERI QUANTITATIVI**” riportati nell’**Allegato B** del deliberato:

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose;

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) – sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari di cui all’art. 218 del D.Lgs. 152/06

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dalla manutenzione di veicoli

- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non pericolosi

16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne rifiuti codice 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

“Allegato B” alla delibera di Giunta comunale n. 64/2014

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell’elenco relativo ai criteri qualitativi (**Allegato A**), sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

	Attività	Kg/m² anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	5,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	20,18
8	Alberghi senza ristorante	13,32
9	Case di cura e riposo	15,33
10	Ospedali	13,72
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12	Banche ed istituti di credito	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	92,56
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	15,68
31	Ulteriore categoria prevista dal Regolamento comunale	6,13